

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1931 del 28/04/2020
Oggetto	D.LGS. 152/06 E SMI, DGR E-ROM. 2218/15. AREA DI PROPRIETÀ ENI REWIND S.P.A. UBICATA IN RAVENNA (RA), CENSITA AL FOGLIO 12 MAPPALE 265 E RICOMPRESA TRA V. CANALE MAGNI E LA RECINZIONE DI CONFINE CON LO STABILIMENTO CABOT ITALIANA S.P.A. PROPONENTE: CABOT ITALIANA S.P.A. APPROVAZIONE "PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE"
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1988 del 28/04/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	DANIELA BALLARDINI

Questo giorno ventotto APRILE 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, DANIELA BALLARDINI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: D.LGS. 152/06 E SMI, DGR E-ROM. 2218/15. AREA DI PROPRIETÀ ENI REWIND S.P.A. UBICATA IN RAVENNA (RA), CENSITA AL FOGLIO 12 MAPPALE 265 E RICOMPRESA TRA V. CANALE MAGNI E LA RECINZIONE DI CONFINE CON LO STABILIMENTO CABOT ITALIANA S.P.A.
PROPONENTE: CABOT ITALIANA S.P.A.
APPROVAZIONE "PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE"

LA DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alla bonifica di siti contaminati di cui al D.Lgs. n. 152/06 e smi e relativi decreti attuativi (quali il DM n. 31/2015) sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173/2015 e n. 2230/2015;
- le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 152/06 recante "*Norme in materia ambientale*" e smi, in particolare la Parte IV, Titolo V "*Bonifica di siti contaminati*";
- l'art. 5 della LR n. 5/06 e smi che stabilisce che "*le funzioni in materia ambientale conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" sono confermate in capo ai medesimi Enti e con effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo. Spettano altresì alle Province le funzioni regionali in materia di bonifica dei siti contaminati*";
- la DGR del 21/12/2015, n. 2218 la "*Linea guida relativa ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica*" da utilizzare per i procedimenti di bonifica dei siti contaminati, di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06, da parte dei soggetti proponenti interessati";

DATO ATTO CHE:

- in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della LR 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in

Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla LR n. 13/15;

- ai sensi dell'art. 69 della LR n. 13/15, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti;

PREMESSO che con istanza acquisita da questo SAC al PG/2020/8553 del 20/01/2020 il Proponente Società Cabot Italiana spa (CF: 09833650154) con sede legale in Ravenna (RA), via Baiona 190 - trasmetteva agli Enti competenti il documento "*Progetto Operativo di Bonifica e ripristino ambientale*";

DATO ATTO che ai fini istruttori dell'approvazione del predetto documento veniva aperta dall'incaricato del procedimento la pratica ARPAE Sinadoc n. 2020/4716;

DATO ATTO che per l'attività autorizzativa di cui al Capitolo tariffario 12.8.5.6 è previsto il pagamento di oneri istruttori secondo quanto stabilito dal "*Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia Romagna*" revisionato con DGR n. 926 del 05/06/2019;

VISTA la nota PG/2020/19570 del 06/02/2020 con cui questo SAC convocava la Conferenza di Servizi sincrona per il giorno 26 febbraio 2020 ore 11.00;

CONSIDERATE le precise indicazioni contenute sia nell'Ordinanza 1/2020 del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 che nella nota della Regione Emilia-Romagna n. PG/2020/0161302 del 24/02/2020, in particolare:

- ✓ durante il periodo di validità dell'ordinanza devono tra l'altro essere rinviati anche "*i sopralluoghi e le trasferte non strettamente indispensabili alla funzionalità del lavoro; gli appuntamenti col pubblico che possono essere calendarizzati in un periodo successivo all'emergenza*". Etc.
- ✓ inoltre "*le Conferenze di servizio dovranno essere svolte in videoconferenza*" e "*si invitano i responsabili di struttura di ridurre gli incontri di lavoro, in particolare quelli che prevedono mobilità territoriale del personale ogni volta che la modalità in presenza sia sostituibile con videoconferenza*".;

VISTO l'incontro tecnico tenutosi in data 26/02/2020 mediante videoconferenza, durante il quale - viste le mutate condizioni della seduta rispetto ai normali incontri *de visu* e riscontrati alcuni problemi di collegamento da parte di alcuni dei soggetti interessati - questa Agenzia proponeva di utilizzare comunque l'occasione della videoconferenza per un confronto tecnico di approfondimento ed eventuali chiarimenti in merito al progetto presentato;

VISTO il verbale del predetto incontro, condiviso da tutti i partecipanti, nel quale si concludeva concordando sull'opportunità di aggiornare l'incontro tecnico a seguito delle emerse richieste di dettaglio e chiarimento, auspicando che - in attesa della convocazione del nuovo incontro - il Proponente e la proprietà dell'area potessero trovare un momento di incontro e di proficua collaborazione per giungere alla definizione di una proposta condivisa che tenesse conto delle rispettive esigenze;

VISTA la nota PG/2020/35474 del 04/03/2020 con cui questo SAC fissava la seduta di CdS per il giorno lunedì 23 marzo 2020 ore 11.00 mediante videoconferenza con Hangouts Meet di Google;

VISTA la nota PG/2020/43438 del 19/03/2020 con cui questo SAC comunicava a quanti in indirizzo che, non essendo intervenuti ulteriori elementi tecnici da valutare (rispetto a quanto esaminato nell'incontro del 26/02/2020) e tenuto conto anche di quanto disposto dall'art. 103 comma 1 del DL 18/2020 "*Cura Italia*", i tempi del presente procedimento amministrativo si intendevano sospesi a far data dal 27/02/2020 fino alla ricezione della predetta documentazione. Conseguentemente, la seduta del 23/03/2020 in videoconferenza sarebbe stata posticipata ad altra data non appena ricevuta la documentazione integrativa;

VISTA la nota acquisita al PG/2020/44357 del 23/03/2020 con cui il Proponente trasmetteva a questo SAC la relazione tecnica integrativa circa le richieste di dettaglio e chiarimento formulate nell'ambito dell'incontro del 26/02/2020;

VISTO l'art. 103 del DL n.18 del 17 marzo 2020 "Cura Italia", il quale prevede: "*1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. ...omissis*";

VISTO l'art. 37 del DL n. 23 del 08 aprile 2020, il quale dispone che: "*Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020*";

VISTA la nota PG/2020/45949 del 25/03/2020 con cui questo SAC comunicava la ri-programmazione al giorno 20/04/2020 della Conferenza di Servizi sincrona ai fini delle relative valutazioni, da svolgere mediante videoconferenza con Hangouts Meet di Google (strumento ufficiale e riconosciuto da questa Agenzia);

DATO ATTO che in data 20/04/2020 si svolgeva regolarmente la Conferenza dei Servizi per l'esame del documento di cui sopra, con le risultanze riportate nel verbale redatto al termine della seduta (trasmissione per revisione e successiva accettazione a tutti i partecipanti, poi firmato digitalmente dalla Dirigente di questo SAC);

DATO ATTO che in sede di CdS si concordava all'unanimità di approvare la proposta di *Progetto Operativo di Bonifica e ripristino ambientale* alle condizioni e prescrizioni dettagliate nel verbale stesso;

SI INFORMA che:

- ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/90 e smi, il responsabile del presente procedimento amministrativo è la Dott.ssa Silvia Boghi, in qualità di Collaboratore tecnico professionale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;
- ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

DISPONE

1. DI DARE ATTO che, ad esito delle indagini di caratterizzazione condotte, il Proponente ha definito n. 3 aree di intervento all'interno della porzione di terreno coinvolta dalla contaminazione (Tavola 1 allegata):

- **Zona A** (rif. punto di rottura dell'oleodotto), con profondità della contaminazione rilevata fino a circa -1,2 m dal p.c., ma cautelativamente assunta pari ad 1,5 m;
- **Zona B** (rif. trincee S6 e TE7), con profondità della contaminazione assunta pari ad 1 m (corrispondente con il livello contaminato come risultante dalle analisi di laboratorio e dai rilievi e le verifiche speditive di campo);
- **Zona C** (area di accumulo superficiale di olio aromatico, a seguito di scorrimento superficiale, e presenza della trincea TE6), con profondità di contaminazione assunta pari a 0,5 m. I campioni di acqua sotterranea prelevati dai piezometri PE1 e PE2 attestavano il rispetto delle rispettive CSC, pertanto tale matrice non è oggetto del progetto di bonifica.

L'obiettivo di bonifica indicato dal Proponente è il raggiungimento delle CSC di cui alla Tabella 1 colonna B (siti ad uso "commerciale/industriale") dell'Allegato 5 al Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 152/06 smi per i parametri di interesse.

I campioni di acqua sotterranea prelevati dai piezometri PE1 e PE2 attestavano il rispetto delle rispettive CSC di Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 152/06 smi per i parametri di interesse.

2. DI DARE ATTO che il Proponente - considerate la limitata estensione dell'area coinvolta, la fattibilità tecnica ed economica dell'intervento e l'efficacia nel raggiungimento degli obiettivi di bonifica prefissati in tempi celeri - ha optato per la scelta progettuale dello scavo e conferimento presso idonei impianti autorizzati (privilegiandone il recupero ove possibile).
3. DI APPROVARE ai sensi dell'art. 4 c 4 del DM n. 31/15 il documento "*Progetto Operativo di Bonifica e ripristino ambientale*", presentato dal Proponente - Società Cabot Italiana spa (CF: 09833650154) con sede legale in Ravenna (RA), via Baiona 190- e di autorizzare contestualmente l'esecuzione delle attività previste con le condizioni e prescrizioni di seguito dettagliate.
4. DI DARE ATTO che - per questioni di sicurezza e gestione del cantiere di bonifica - il Proponente avvierà le previste operazioni di bonifica solamente a seguito dell'identificazione del percorso e dell'eventuale fluido contenuto nelle n. 6 tubazioni rinvenute durante le attività di messa in sicurezza dell'area (2 triplette poste a circa 15 cm dal piano campagna).

A tale riguardo, si dà atto che la Società Eni Rewind spa, proprietaria dell'area, si impegna a svolgere senza indugio le necessarie verifiche circa le predette tubazioni (ad es. messa a nudo delle tubazioni interessate lungo tutto il percorso attraverso l'area - verificando eventualmente se risultano tranciate in qualche punto, etc.) ed a condividerle con Cabot Italiana spa e gli Enti competenti, al fine di poter consentire al Proponente di avviare le operazioni approvate con la presente determina.

5. DI STABILIRE che, a margine delle predette verifiche da parte della Società Eni Rewind spa, le tempistiche per la realizzazione delle attività previste - stimate pari a circa 2 mesi dall'avvio - saranno in ogni caso legate alla cessazione, a livello nazionale, delle restrizioni alle attività lavorative imposte dalle vigenti disposizioni governative attuali e future legate alla emergenza Covid-19.

Il Proponente dovrà comunicare formalmente agli Enti competenti le date di avvio e conclusione delle attività di bonifica.

6. DI STABILIRE che, come indicato dal Proponente, le attività di scavo (e contestualmente le attività di formazione dei cumuli e campionamento) procederanno senza soluzione di continuità dalla zona A - a maggior profondità e più prossima alla sorgente della contaminazione - fino alla zona C e riguarderanno complessivamente una porzione di terreno corrispondente a circa 650 m³:

Zona	Superficie [m ²]	Profondità [m]	Volume in banco [m ³]	Volume fuori banco [m ³] *	Quantità [t] **
A	72	1,5	108	140	173
B	224	1,0	224	291	358
C	638	0,5	319	415	510
TOTALE			651	846	1.041

* considerando un indice di rigonfiamento pari al 30%

** considerando una densità apparente del terreno pari a 1.6 t/m³

Nel caso si rilevi la necessità di realizzare il taglio di alberi all'interno dell'area di interesse sarà preventivamente avvertito il Servizio Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Ravenna per valutare la procedura autorizzativa idonea.

Il terreno asportato (in attesa di caratterizzazione) sarà collocato nell'"*area deposito*" (Tavola 1 allegata), debitamente impermeabilizzata sul fondo mediante teli di LDPE e con prevista copertura dei cumuli con ulteriore telo, adeguatamente ancorato, per evitarne il dilavamento in caso di pioggia.

L'impermeabilizzazione dell'area di deposito temporaneo dovrà essere tale da garantirne la prestazione anche a fronte di possibili strappi accidentali del telo durante le attività di carico dei rifiuti sui mezzi (al momento dell'esitazione degli stessi fuori dal sito), ad esempio mediante stesa di doppio telo in LDPE con strato regolatore inframmezzato.

Dovrà inoltre essere previsto un sistema di arginatura perimetrale con regimazione idraulica atta a garantire che, anche a seguito di eventi piovosi inattesi, eventuali acque meteoriche dilavanti non

possano fuoriuscire dall'area (le quali verranno rilanciate, mediante pompa a galleggiante, e verranno inviate a raccolta in idonei contenitori e successivo smaltimento).

7. DI DARE ATTO che verrà predisposto in campo un sistema di emungimento delle acque di falda (well point), il quale verrà attivato qualora si dovessero riscontrare ingressi o infiltrazioni d'acqua in una qualsiasi delle tre aree di scavo (A, B o C) durante l'esecuzione dei lavori di scavo stessi o delle attività di verifica delle pareti e del fondo.
8. DI DARE ATTO che nell'"area deposito" si procederà cercando di suddividere la parte di terreno maggiormente contaminata da quella eventualmente contaminata in misura minore, così da limitare il più possibile l'avvio a smaltimento, privilegiando invece il conferimento presso impianti di recupero. Le 2 frazioni saranno depositate in cumuli distinti e per ogni cumulo verranno eseguite le operazioni di campionamento, secondo le procedure definite nel POB agli atti. E' prevista la realizzazione, nell'"area deposito", di n. 5 cumuli, di volume massimo pari a 200 m³ l'uno, posizionati in modo tale da non indurre interferenze con la viabilità e da poter essere caricati agevolmente su camion verso l'impianto di destino (una volta completate le analisi di caratterizzazione).
9. DI STABILIRE che, in caso di rilevate non conformità nei campioni di parete e/o fondo degli scavi, il Proponente procederà all'allargamento del fronte degli scavi stessi mediante una procedura iterativa di avanzamento per ulteriori 50 cm per volta, fino all'ottenimento di campioni di parete e di fondo scavo conformi alle CSC.

In attesa dell'esito della verifica delle condizioni di collaudo, e del conseguente avvio delle operazioni di ripristino, gli scavi verranno debitamente segnalati e coperti con teli impermeabili al fine di impedirne l'interferenza con eventuali acque meteoriche.

Nel periodo di tempo tra il campionamento degli ultimi cumuli (zona C) e l'arrivo dei risultati delle analisi, sarà possibile effettuare le operazioni di collaudo degli scavi, con campionamento a fondo scavo ed in parete per tutte le aree oggetto di bonifica secondo quanto definito dalla norma tecnica UNI 10802:2013 e nel Rapporto tecnico UNI/TR 11682.

10. DI STABILIRE le seguenti modalità di collaudo per le aree di scavo:

- ✓ fondo scavo: un campione rappresentativo di un'area non superiore ai 100 m²; ogni campione sarà ottenuto dalla miscelazione di n. 10 aliquote prelevate sulla base di una griglia regolare sull'area;
- ✓ pareti di scavo: per le tre zone A, B e C si eseguirà un campione composito (parete/settori di parete), rappresentativo di un'area non superiore ai 50 m², ognuno dei quali ottenuto dalla miscelazione di n. 5 aliquote prelevate sulla base di una griglia regolare.

Set analitico: C<12, C>12, BTEXS, IPA.

11. DI STABILIRE che ad esito delle attività di bonifica il Proponente dovrà procedere ad eseguire una nuova verifica dello stato qualitativo delle acque sotterranee (piezometri PE1 e PE2) con il medesimo set analitico utilizzato in fase di caratterizzazione (HCtot(n-esano), BTEXS, IPA).
12. DI STABILIRE che le date in cui effettuare le previste operazioni ed attività di collaudo e monitoraggio dovranno essere preventivamente concordate, con almeno 10 giorni di anticipo, con la Sezione Provinciale ARPAE – Servizio Territoriale di Ravenna (rif. Dott.ssa Emiliani, tel. 0544/210556 email: remiliani@arpae.it) ai fini dell'eventuale prelievo di campioni in contraddittorio e delle verifiche di competenza da esso ritenute necessarie.
13. DI DARE ATTO che il Proponente, dopo le verifiche di collaudo, procederà al ripristino delle condizioni originali del sito mediante reinterro delle aree di scavo.

Il materiale da utilizzare per il reinterro dovrà soddisfare i seguenti requisiti ambientali minimi: analisi di conformità alle CSC di riferimento ed analisi di conformità dell'eluato. Dovrà inoltre essere garantita l'idoneità all'utilizzo per lo scopo specifico.

Eventuali richieste da parte della proprietà (Società Eni Rewind spa) circa il ripristino delle aree di scavo con terreno vergine vegetale dovranno essere valutate e discusse direttamente tra le parti

interessate, previa verifica sulle tavole del "PUA ex Enichem" circa le eventuali interferenze con i futuri interventi previsti (realizzazione di una siepe).

14. DI DARE ATTO che, ad ogni buon fine, le attività di bonifica dovranno essere temporalmente coordinate con quanto previsto nell'ambito dell'attuazione del "PUA Ex Enichem".
15. DI DARE ATTO che, a norma di quanto previsto dal par. 5.2.2 della DGR n. 2218/2015, lo stato di contaminazione accertato (a seguito della caratterizzazione ed eventuale Analisi di Rischio) deve essere riportato dal certificato di destinazione urbanistica dell'area interessata, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune territorialmente competente e quindi comunicata all'Ufficio tecnico erariale competente.

Al rilascio della certificazione di completamento degli interventi di bonifica come da progetto approvato, lo stato del sito dovrà essere nuovamente aggiornato.

16. DI STABILIRE che **l'efficacia della presente autorizzazione è subordinata anche all'accettazione da parte del Comune territorialmente competente della garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 242 comma 7 del D.Lgs. n. 152/06 e smi** (secondo modalità definite al punto 5.2.1 "Autorizzazione" della DGR Emilia Romagna n. 2218/2015 avente ad oggetto "*Linea guida relativa ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica da utilizzare per i procedimenti di bonifica dei siti contaminati, di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06, da parte dei soggetti proponenti interessati*") che il Proponente sarà tenuto a prestare prima dell'avvio effettivo delle attività autorizzate.

L'importo della predetta garanzia finanziaria si intende fissato per il 50% (cinquanta%) del totale del computo tecnico estimativo dei costi indicato dalla Società, pertanto pari a 101.400€ (*diconsi euro centounomilaquattrocento/00*). La durata dovrà essere pari alla durata stimata per la bonifica aumentata di 1 anno. Il testo della polizza fidejussoria dovrà essere conforme allo schema definitivo in allegato 13 "*RER - SCHEMA DEFINITIVO DI FIDEIUSSIONE/POLIZZA*" alla medesima DGR E-Rom. n. 2218/2015.

Il Comune competente dovrà comunicare formalmente a questo SAC l'avvenuta accettazione della garanzia presentata dal Proponente.

17. DI TRASMETTERE a mezzo PEC, con successiva comunicazione, copia della presente determina a tutti gli Enti e/o soggetti interessati nel procedimento di cui all'oggetto.
18. DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott.ssa Daniela Ballardini

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.